

FITET
FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS TAVOLO

TRENTINO

IL GIUDICE UNICO

Visti gli atti riguardanti il procedimento relativo alla riunione 24.1.04
- campionato a squadre serie C2 maschile - incontro A.S.T.T BORGHO
/ U.S. OLIMPIA ARCO - tenuta a Borgo Valsugana - riguardo al
comportamento di: U.S. Arco;

ritenuto che dal referto arbitrale relativo alla gara si rileva che la soc.
Olimpia Arco ha vinto la gara per 5 -2;

visto il ricorso al Giudice Unico datato 9.2.2004 e pervenuto dal
Comitato Autonomo Trentino in 16.2.2004 avanzato dalla A.S.T.T.
Lavis;

ritenuto che la società di Lavis si duole perché l'incontro fra le società
A.S.T.T Borgo e Olimpia T.T. Arco doveva tenersi secondo calendario il
giorno 17.1.2004, mentre è stato rinviato al giorno 24.1.2004 senza che il
rinvio sia stato giustificato da cause di forza maggiore ai sensi dell'art.
27 del regolamento per l'attività a squadre;

Che l'interesse della società ricorrente deriva dal fatto che tale rinvio
era stato comunicato alla società di Borgo del tutto informalmente, per
cui essa avrebbe dovuto vincere l'incontro per regolamento ex art. 26
comma 2; infatti la gara non ha avuto luogo perché la U.S. Arco non si è
presentata;

Sostiene la ricorrente poi che il Comitato ha deciso sul differimento
dopo il 17.1. 2004, per cui il rinvio è stato comunque irregolare.

FITET
TRENTINO
GIUDICE UNICO
N. 1/04
R. PROVVEDIMENTI



Il Comitato Autonomo Trentino trasmette verbale del 16.2.2004, cui sono allegati:

- richiesta di spostamento della gara da parte della società di Arco, di data 16.1.2004, che fa riferimento a spostamento telefonicamente concordato con la società di Borgo (sig. Segnana) e Presidente sog.ra Velia Piras;

- referto di gara 17.1.04 a firma Segnana Gianni, in cui si legge che il giorno giovedì 15 ad ore 19 vi era stata una comunicazione della società di Arco, che dichiarava di essere impossibilitata a partecipare per malattia di due atleti.

Il referto non attribuisce la vittoria a tavolino, né è stato a suo tempo trasmesso a questo G.U.

- listato di e-mail da cui si rileva:

che Luisa Gardumi per il Comitato autorizza il 21.1.2004 il recupero della gara del 17 per il giorno 24;

che Segnana Gianni, della società di Borgo, chiede in data 22.1.2004 al Comitato spiegazioni sul rinvio della gara, sostenendo di non aver aderito alla richiesta della società di Arco;

che Luisa Gardumi risponde che aveva creduto che il consenso della squadra di Borgo ci fosse stato.

Tanto premesso il Giudice Unico ritiene:

La perdita a tavolino di un incontro è una sanzione, che deve essere irrogata dal Giudice Unico.

Nel caso di specie, il referto del 17.1.04 non è stato trasmesso tempestivamente per l'irrogazione della sanzione stessa.



Vi è stato evidentemente un fraintendimento fra le squadre e il Comitato;

La società di Borgo, pur perdente, non ha sporto reclamo, limitandosi a lamentarsi;

La società reclamante appare avere un interesse secondario e dipendente da quello della società di Borgo; quest'ultima, pur lamentandosi per il comportamento della società di Arco, accetta sportivamente il responso del campo.

Ritiene pertanto il Giudice Unico che, coinvolgendo l'accaduto anche la responsabilità dell'organo federale e non solo la responsabilità delle società, si verta in una vicenda che è non prevista dal regolamento di giustizia, e che quindi la società ricorrente non abbia legittimazione al ricorso.

P.Q.M.

respinge il ricorso

Trento, 25.3.2004

IL GIUDICE UNICO

avv. Enzo Bais
